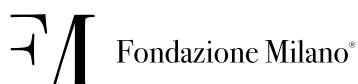


Bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio

Anno Accademico 2026/2027



1. DEFINIZIONI — p. 5

2. A CHI È CONCESSA LA BORSA DI STUDIO E IN COSA CONSISTE — p. 6

3. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO — p. 6

4. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO — p. 7

4.1. Iscrizione contemporanea a due corsi di studio — p. 8

5. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI IDONEITÀ DELLA BORSA DI STUDIO — p. 9

5.1. Regolarità accademica — p. 9

5.2. Requisiti di merito — p. 10

5.3. Requisiti relativi alle condizioni economiche — p. 12

5.4. ISEE corrente — p. 14

6. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO — p. 17

6.1. Riparametrazione di borsa di studio già percepita

(per gli studenti degli anni successivi al primo che hanno già ricevuto la borsa in anni precedenti) — p. 17

6.2. Fasce di reddito — p. 17

6.3. Luogo di residenza — p. 18

6.4. Ammontare delle borse — p. 19

6.5. Importi di Borsa di Studio per iscritti al primo fuori corso — p. 19

6.6. Maggiorazioni della Borsa di Studio — p. 19

6.7. Studenti idonei non beneficiari — p. 20

7. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO — p. 21

7.1. Studenti con disabilità — p. 21

7.2. Mobilità internazionale — p. 21

7.3. Laureati entro la durata legale del corso (premio di laurea) — p. 22

7.4. Studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio — p. 22

7.5. Correlazione erogazione integrazioni borse di studio alla disponibilità di risorse finanziarie — p. 22

8. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE — p. 23

8.1. Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso — p. 23

8.2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo — p. 23

**9. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E DEI DOCUMENTI — p. 25**

**10. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE
DI RICORSI — p. 26**

11. MODALITÀ DI PAGAMENTO — p. 27

- 11.1. Per gli studenti iscritti al primo anno — p. 27
 - 11.2. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo — p. 28
 - 11.3. Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale — p. 28
 - 11.4. Integrazione Premio di laurea — p. 28
 - 11.5. Maggiorazione contemporanea iscrizione — p.28
-

12. INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA - REVOCA — p. 29

13. TRASFERIMENTI — p. 29

14. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE — p. 30

(D.Lgs. 29/3/2012 n. 68 Art. 10 e D.P.R. 28-12-2000 n. 445 Art. 71)

15. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE — p. 31
(Regolamento UE del Parlamento europeo e del consiglio 2016/679 del 27/04/2016)

16. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI — p. 32

ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001

- 16.1. Per gli iscritti al primo anno — p. 32
 - 16.2. Per gli iscritti ad anni successivi al primo — p. 32
-

17. RISORSE FINANZIARIE — p. 32

Scadenze



**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DEI BENEFICI**

30/09/2026
ore 13:00

GRADUATORIE PROVVISORIE

31/10/2026

GRADUATORIE DEFINITIVE

17/11/2026

TERMINI PER I RECLAMI

Entro 15 giorni dalla
pubblicazione della
graduatoria definitiva,
in ogni caso entro
i termini di legge.

**PRESENTAZIONE CONTRATTO DI
LOCAZIONE STUDENTI FUORI SEDE**

06/11/2026

MANTENIMENTO BORSA 1° ANNO

10/08/2027

**MANTENIMENTO BORSA 1° ANNO
BENEFICIO PARZIALE**

30/11/2027

Il presente concorso è bandito ai sensi del D.lgs. 68/2012 e in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33 e dalla legge della Regione Lombardia 7 agosto 2025 n. 13 nonché, in particolare, in conformità all'art. 3 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 (Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari), come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 68/2012, e alla DGR N. XII/ 6298 del 15 giugno 2026 "DETERMINAZIONI IN MERITO AI CRITERI ED ALLE PREVISIONI DI FINANZIAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - ANNO ACCADEMICO 2026- 2027". Il presente Bando sarà inoltre adeguato alla normativa vigente in materia di ISEE.

1. DEFINIZIONI

Nel presente Bando si intende per:

Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio.

Beneficiario parziale: lo studente che riceve il beneficio nella misura del 50%, condizione prevista per l'iscritto al primo anno fuori corso, oppure lo studente iscritto al primo anno che consegue il requisito di merito ex post entro la data del 30 novembre 2027.

Bonus: numero di crediti formativi che può essere richiesto dallo studente che non consegue i crediti stabiliti entro il termine previsto per il conseguimento dei requisiti di merito.

Idoneo non beneficiario: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio nella graduatoria del concorso.

Prima immatricolazione assoluta: qualunque iscrizione a qualunque corso di diploma o di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2026/2027) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2026/2027, in qualunque Istituzione SSML o AFAM o Università, italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (prosecuzione e contemporaneità dell'iscrizione, rinuncia agli studi, mancato rinnovo dell'iscrizione, trasferimento, conseguimento laurea o diploma, e gli eventuali eventi che possano comportare l'irregolarità accademica, quali: precedenti iscrizioni universitarie, rinuncia/decadenza studi, trasferimenti, ripetizione di anno di corso, sospensioni).

Per quanto riguarda le definizioni di: **sospensione / interruzione / rinuncia agli studi** si fa riferimento ai regolamenti generali AFAM delle scuole in cui i regolamenti sono già stati approvati, Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, nonché al Regolamento Didattico della Civica Scuola di Cinema "Luchino Visconti", applicabili per analogia anche alla Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli.

Il livello del corso è definito dal titolo di studio richiesto per accedervi (primo livello = diploma di scuola secondaria superiore; ecc.). Pertanto all'atto della domanda dei benefici lo studente deve dichiarare sotto la propria responsabilità se si trova nella condizione di prima immatricolazione assoluta come sopra definita.

Studenti con disabilità: si intendono tutti gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

2. A CHI È CONCESSA LA BORSA DI STUDIO E IN COSA CONSISTE

Le borse di studio - in numero limitato - sono assegnate in base a concorso aperto:

- agli studenti iscritti
 - ai candidati alle selezioni che dichiarano di volersi iscrivere per l'anno accademico 2026/2027 ai corsi delle Scuole di Fondazione Milano come precisati al paragrafo 4-CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, e in possesso dei requisiti di merito e di situazione economica e di regolarità accademica specificati nel presente bando (par. 5.0).
- La richiesta del candidato alle selezioni decade se il candidato non passa le selezioni.

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31/08/1999, n.394 (Regol. attuativo del D.Lgs. 25/07/1998, n.286 T.U. immigraz. e condizione dello straniero). Tutti gli studenti che, alle condizioni e così come meglio specificato nel seguente bando, saranno risultati IDONEI in graduatoria, avranno diritto a:

- l'esonero dal pagamento della quota di iscrizione.
- Gli studenti che, in ordine di graduatoria, saranno risultati IDONEI BENEFICIARI avranno diritto a:

- un aiuto economico in denaro (borsa),

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi ai sensi del D.L. 68/2012 art. 9 comma 2, nonché DPCM 09/04/2001 art. 8 così come previsto dalla Circolare n.109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

3. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

Compatibilmente con le domande che perverranno, lo status dei richiedenti, e quindi il fabbisogno che si dichiarerà a Regione Lombardia, nonché compatibilmente con i fondi che Regione Lombardia concederà, sarà messo a disposizione - per ogni dipartimento - il seguente numero di borse di studio, che è puramente previsionale e indicativo:

Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli

- n. 1** borse di studio per studenti immatricolati per l'a.a. 2026/2027;
- n. 1** borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo;
- n. 1** integrazioni per la mobilità internazionale;
- n. 1** integrazione premio di laurea (secondo priorità di erogazione di cui si tratta più avanti, par. 7.3).

Civica Scuola di Musica Claudio Abbado

- n. 1** borse di studio per studenti immatricolati AFAM I livello per l'a.a. 2026/2027;
- n. 1** borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo AFAM I Livello;
- n. 1** borsa di studio per studenti immatricolati AFAM II livello per l'a.a. 2026/2027;
- n. 1** borsa di studio per studenti iscritti al secondo anno AFAM II livello;
- n. 1** integrazione per la mobilità internazionale;
- n. 1** integrazione premio di laurea (secondo priorità di erogazione di cui si tratta più avanti, par. 7.3).

Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi

- n. 1** borse di studio per studenti immatricolati AFAM per l'a.a. 2026/2027;
- n. 1** borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo AFAM;
- n. 1** integrazione premio di laurea (secondo priorità di erogazione di cui si tratta più avanti, par. 7.3).

Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti

- n. 1** borse di studio per studenti immatricolati per l'a.a. 2026/2027;
- n. 1** borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo;
- n. 1** integrazione premio di laurea (secondo priorità di erogazione di cui si tratta più avanti, par. 7.3).

Le borse di studio saranno assegnate solamente a seguito delle regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia.

4. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Per partecipare al concorso gli studenti **devono** essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere per l'anno accademico in corso.

- al primo anno di corso di Mediazione Linguistica, AFAM (Musica Antica, Musica Classica, Civici corsi di jazz, IRMus - bienni compresi), AFAM (Recitazione, Regia, Scrittura per lo spettacolo e Danza contemporanea) e Arte e Tecnologia del Cinema e dell'Audiovisivo
- agli anni successivi al primo di Mediazione Linguistica, di AFAM (Musica Antica, Musica Classica, Civici corsi di jazz, IRMus - bienni compresi), AFAM (Recitazione, Regia, Scrittura per lo spettacolo e Danza contemporanea) e Arte e Tecnologia del Cinema e dell'Audiovisivo
- a un ulteriore anno (fuori corso) oltre la durata prevista dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi dove è previsto il fuori corso.

Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi:

1. per gli iscritti ai corsi di laurea e alla SSML per un periodo pari alla durata legale del corso più un semestre a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta (D.P.C.M.: 9-4-2021 art. 3 comma 4, lett. a);
2. Per gli iscritti ai corsi AFAM per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta (D.P.C.M. 9-4-2021 art. 15 comma 2);
3. per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta (D.P.C.M. 9-4-2021 art. 14 comma 3).

Il beneficio "integrazione premio di laurea" è concesso a chi ha ottenuto la borsa di studio nell'a.a. 2025/2026 e si sta laureando entro la durata legale dei corsi di studio prevista dai

rispettivi ordinamenti didattici. I premi di laurea saranno erogati solo a completamento dell'erogazione dei benefici delle graduatorie delle borse di studio.

Gli studenti, **non devono**:

- essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.

4.1. Iscrizione contemporanea a due corsi di studio

In ottemperanza all'art. 3 comma 1 della L. 33/2022, al D.M. 930/2022 e al D.M. 933/2022, lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, **per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio** (D.M. 930/2022 art. 7 e D.M. 933/2022 art. 6).

L'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

La perdita della borsa di studio nell'iscrizione prescelta comporta la decadenza anche dall'esonero contributo studentesco nella seconda iscrizione in Fondazione.

La rinuncia agli studi nella prima iscrizione prescelta fa cessare la condizione di contemporaneità della seconda iscrizione in Fondazione con decorrenza dalla fine dell'anno accademico. Resta fermo a tutti gli effetti il requisito di regolarità accademica (par. 5.0).

Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio la seconda iscrizione (D.M. 930/2022 art. 7 e D.M. 933/2022 art. 6). Inoltre, in attuazione all'art. 6, c. 3 del D.M. 1320/2021, agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più corsi di studio **è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti per l'intera durata dei corsi.**

L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento. Si veda a questo proposito anche art. 6.5 del presente bando.

Pertanto all'atto della domanda dei benefici lo studente deve dichiarare sotto la sua responsabilità se si trova nella condizione di contemporanea iscrizione.

Sono inoltre **esclusi** dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'a.a. 2026/2027 non siano in possesso del requisito della **regolarità**.

ATTENZIONE: nella domanda si dovrà obbligatoriamente dichiarare gli eventuali eventi che possano comportare l'irregolarità accademica, quali precedenti iscrizioni universitarie, rinuncia/decadenza studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ripetizione di anno di corso. (par. 5.0)

5. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI IDONEITÀ DELLA BORSA DI STUDIO



Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2026/2027 alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, ed essere in possesso congiuntamente dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

5.1. Regolarità accademica

La regolarità della progressione della carriera accademica è parte integrante del requisito di merito "temporale" definito con riferimento alla durata normale dei corsi di studio. Per ottenere l'idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (rinuncia studi, decadenza o trasferimenti **con ripetizione dello stesso anno di corso o iscrizioni al ripetente**) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.

Sono pertanto esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'a.a. 2026/2027:

1. rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
2. sono iscritti al medesimo corso ripetente intermedio;
3. effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o di diploma con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
4. effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.

Per tutte le situazioni di cui al suddetto elenco o altre eventuali non previste la circostanza che comporta l'esclusione è la ripetizione dell'iscrizione a un anno di corso già frequentato, da intendersi come numero dell'anno di corso nel medesimo livello (dal titolo di studio necessario per accedervi) indipendentemente dal tipo di studio (facoltà o corso di laurea o di diploma) a cui è applicato.

L'esclusione è limitata al solo anno ripetuto, ma non si applica agli anni di corso successivi per i quali non sussiste la ripetizione rispetto agli anni di corso frequentati presso qualsiasi Università o Istituzione in Italia o all'Estero, inclusa Fondazione Milano.

Resta fermo che per la determinazione del merito si tiene conto della "carriera dello studente" a partire dall'anno di prima immatricolazione; e i semestri trascorsi in una carriera accademica precedente vengono conteggiati senza soluzione di continuità nella carriera accademica successiva ai fini del calcolo del requisito dei crediti e della durata entro la quale i benefici possono essere concessi.



ATTENZIONE: nella domanda si dovrà obbligatoriamente dichiarare gli eventuali eventi che possano comportare l'irregolarità accademica, quali precedenti iscrizioni universitarie, rinuncia/decadenza studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ripetizione di anno di corso.

5.2. Requisiti di merito

Triennio di I livello

5.2.1. Studenti del 1° anno di corso (triennio di I livello):

Gli studenti del primo anno del triennio di I livello dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti di merito:

- essere regolarmente iscritti per la prima volta al 1° anno di corso;
- aver superato l'esame di maturità con una **votazione non inferiore a 85/100**. Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR (nota MIUR del 4/6/2007).

Per mantenere la condizione di **beneficiario totale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **40 crediti entro il 10 agosto 2027**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Se non rispetta detto termine, lo studente può mantenere la condizione di beneficiario parziale se consegue un livello minimo di merito di **40 crediti** successivamente al 10 agosto 2027 ed **entro il 30 novembre 2027**.

Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito di 40 crediti entro i suddetti termini decadono dal beneficio di Borsa di Studio.

5.2.2. Studenti degli anni successivi al primo (triennio di I livello):

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo del triennio di primo livello dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti di merito: aver conseguito, per ciascun anno di corso, il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il **10 agosto 2026**:



2° anno di corso	40 crediti formativi
3° anno di corso	86 crediti formativi
1° anno fuori corso (ove previsto)	160 crediti formativi

Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

Biennio di II livello

5.2.3. Studenti del 1° anno di corso (biennio di II livello)

Gli studenti del primo anno (biennio di II livello – Dipartimento di Musica) dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti di merito:

- aver superato l'esame di diploma del Triennio di I livello con una **votazione non inferiore a 95/110**.

Per mantenere la condizione di **beneficiario totale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **40 crediti entro il 10 agosto 2027**.

Se non rispetta detto termine, lo studente può mantenere la condizione di beneficiario parziale se consegue un livello minimo di merito di **40 crediti** successivamente al 10 agosto 2027 ed **entro il 30 novembre 2027**.

Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito di 40 crediti entro i suddetti termini decadono dal beneficio di Borsa di Studio.



ATTENZIONE: Eccezione specifica

Gli allievi/e che - a termini di Regolamento AFAM - si iscrivono al primo anno del biennio con riserva, frequentando già le lezioni, in attesa di acquisire il diploma del triennio, partecipano al bando come iscritti/e al primo anno del biennio e vengono decretati/e idonei sotto condizione in attesa dell'acquisizione del titolo del triennio almeno entro la sessione invernale. Se, mancando a questa condizione, decadono dall'iscrizione con riserva al primo anno del biennio, e se in tal caso intendano proseguire iscrivendosi al primo anno fuori corso del triennio, anche la domanda di borsa di studio si converte in questo senso, quindi con il beneficio ridotto al 50%, mentre mantengono l'esonero integrale dalla quota d'iscrizione come fuori corso.

5.2.4. Studenti degli anni successivi al primo (biennio di II livello)

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo del biennio di secondo livello dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti di merito: aver conseguito, per ciascun anno di corso, il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il **10 agosto 2026**:

2° anno di corso	40 crediti formativi
1° anno fuori corso	100 crediti formativi

5.2.5. Studenti con disabilità

I candidati con disabilità partecipano al bando con gli stessi requisiti e criteri degli altri candidati. La Borsa di Studio in questo caso può essere incrementata fino al massimo del

40% dell'importo spettante in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

5.3. Requisiti relativi alle condizioni economiche

Le condizioni economiche dello studente con riferimento all'indicatore della situazione economica per prestazioni universitarie (ISEE) e quella patrimoniale equivalente (ISPE) sono calcolate in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 N. 159.

Per l'a.a. 2026/2027 si fa riferimento all'ISEE 2026, cioè a redditi e situazione patrimoniale del 2024.

L'ISEE e l'ISEE UNIVERSITÀ sono elaborazioni di calcolo effettuate dai soggetti preposti (Comune, Inps, Caaf) sulla base dei dati autocertificati dal nucleo familiare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU, disponibile presso i soggetti di cui sopra e sul sito web dell'Inps).

Ai sensi del DPR 445/2000 chi sottoscrive la DSU è pertanto civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

Gli attestati ISEE UNIVERSITÀ possono essere richiesti gratuitamente presso il Comune di residenza, ai Centri di Assistenza Fiscali previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla sede INPS competente per territorio.



PRESTARE ATTENZIONE:

Gli studenti possono scegliere di richiedere assistenza fiscale al CAF.

Il CAF presta l'assistenza fiscale richiesta in base alla documentazione presentata dal richiedente. Pertanto gli studenti dovranno recarsi personalmente al CAF e fornire tutte le informazioni sulla condizione propria e dei propri familiari e consegnare tutta la documentazione necessaria al calcolo dell'ISEEU e ISPEU. Gli studenti dovranno verificare che la DSU-ISEE da presentare ai fini della domanda dei benefici, ancorché compilata dal CAF, tenga conto senza omissioni di tutti gli elementi rilevanti della condizione propria e dei propri familiari.

Per indicazioni sull'ISEE si raccomanda di leggere la Guida all'ISEE di fondazione Milano <https://fondazionemilano.eu/uploads/segreteria/ISEE-guida-Fondazione-Milano.pdf>

L'ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità della domanda, la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di (codice fiscale studente)”.

Fondazione Milano acquisirà i dati ISEE, nonché la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (che dovrà essere sottoscritta entro la data di presentazione della domanda di borsa di studio) direttamente dalla banca dati dell'INPS. Gli studenti sono comunque tenuti ad autocertificare la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica nella domanda di borsa di studio.

5.3.1. Indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) e indicatore di situazione economica equivalente universitario (ISEE UNIVERSITÀ)

Le condizioni economiche dello studente – con riferimento all'Indicatore della Situazione Economica per prestazioni universitarie (ISEE) e di quella Patrimoniale Equivalente (ISPE) – sono calcolate in base alle indicazioni della DGR N. XII/ 6298 del 15 giugno 2026 "DETERMINAZIONI IN MERITO AI CRITERI ED ALLE PREVISIONI DI FINANZIAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – ANNO ACCADEMICO 2026- 2027".

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio **devono soddisfare entrambi i requisiti relativi ai redditi e alla situazione patrimoniale del 2024**, con riferimento al nucleo familiare, qui di seguito riportati:

- un indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE = ISP/scala di equivalenza) non superiore a **€ 58.452,06**
- un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a **€ 26.887,93**

5.3.2. Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri

Come confermato dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, l'attuale sistema informatico dell'ISEE non consente il calcolo della condizione economica dei componenti del nucleo familiare dello studente straniero residenti all'estero e privi di codice fiscale italiano. Risulta pertanto inapplicabile la previsione di cui all'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n.286 e s.m.i. (art. 4, commi 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 (art. 46, comma 5).

Per agevolare gli studenti stranieri, Fondazione Milano ha attivato una convenzione con un CAF. Gli studenti con reddito e patrimoni (immobiliare e mobiliare) proprio e/o del proprio nucleo familiare dichiarati e/o posseduti all'estero o all'estero ed in Italia, dovranno richiedere un indicatore sostitutivo del valore ISEE e ISPE ad uso "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario", denominato **"ISEEU-ISPEU parificato"**. Tale indicatore dovrà essere calcolato, pena l'esclusione dal concorso, sulla base dei redditi percepiti nel 2024 e sulla base del valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti al 31 dicembre

2024 dal nucleo familiare dello studente. Lo studente è comunque obbligato a dichiarare la presenza di eventuali redditi e patrimoni eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Gli studenti stranieri potranno ottenere l'ISEEU e l'ISPEU parificato rivolgendosi, previo appuntamento, al seguente CAF convenzionato:

C.S.F. (Centro Servizi Fiscali di Milano s.r.l.)

Corso di Porta Vittoria 43, Milano

Tel. +39 02 540211

Email: documenti.ise@cgil.lombardia.it



PRESTARE ATTENZIONE:

Gli studenti dovranno recarsi personalmente al CAF e consegnare a mano la documentazione necessaria al calcolo dell'ISEEU e ISPEU parificato.

Solo ed esclusivamente gli studenti iscritti, o che intendono iscriversi, ai primi anni dei corsi di studio potranno avvalersi della posta elettronica al fine di recapitare la documentazione. Farà fede la data di ricezione della mail da parte del CAF.

Gli studenti dovranno consegnare ai CAF i seguenti documenti originali:

- Documento attestante la composizione del nucleo familiare estero;
- Reddito dell'anno solare 2024 di ciascun componente della famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2024). Qualora nel corso del 2024 uno o più componenti del nucleo familiare di età superiore o uguale a 18 anni non abbia percepito reddito, lo studente è tenuto a presentare una dichiarazione in tal senso;
- Fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31 dicembre 2024 con l'indicazione dei metri quadrati (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia). Qualora nel 2024 non risultasse alcun fabbricato, va prodotto un certificato attestante l'assenza di proprietà di fabbricati per ogni componente di età superiore o uguale a 18 anni;
- Attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre 2024 dalla famiglia con indicazione di titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute.

Unitamente a quanto sopra, si dovranno presentare al CAF anche:

- Documento di identità o passaporto riportante fotografia e dati anagrafici;
- codice fiscale.

Tale documentazione dovrà essere:

- rilasciata dalle competenti autorità dello Stato in cui i redditi sono stati prodotti;
- legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

Ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale.



Se lo studente straniero ha difficoltà ad ottenere quanto necessario dalle autorità diplomatiche italiane aventi sede nel suo Paese d'origine, può rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti in Italia. In tale caso la documentazione deve essere legalizzata dalle Prefetture.

Studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri di cui all'art. 13, comma 5, del DPCM 9 aprile 2001 (specificati con D.M 24/02/2026 n. 176), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese d'origine, o delle Autorità diplomatiche del paese d'origine presenti in Italia, che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli atenei o da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.

Studenti con protezione internazionale, rifugiati politici e studenti provenienti da situazioni di guerra.

Gli studenti con protezione internazionale/sussidiaria/ temporanea (emergenza Ucraina), per i rifugiati politici e gli studenti provenienti da paesi interessati da situazioni emergenziali derivanti da eventi bellici in atto a carattere transnazionale (emergenza Iran) che si trovano in situazioni di comprovata difficoltà economica, sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Autorità diplomatiche.

In ogni caso il reddito percepito all'estero e dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore all'importo minimo definito a livello nazionale corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Questo valore costituisce la soglia minima per la valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia in base al D.P.C.M. N. 159 del 5 dicembre 2013 tramite attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. Per gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico non è necessaria alcuna documentazione estera del Paese d'origine. Lo studente dovrà munirsi di un attestato ISEE / ISEE UNIVERSITÀ, riferito al nucleo familiare anagrafico in Italia. Alla domanda dovrà poi essere allegata copia della certificazione di status di rifugiato politico.

5.4. ISEE corrente

L'art. 9 del DPCM 159/2013 prevede che, se si è già in possesso di un regolare attestato ISEE in corso di validità e **si verifichi una rilevante variazione, superiore al 25%, rispetto all'indicatore della situazione reddituale (ISR) calcolato in via ordinaria, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:**

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi,

si possa aggiornare il dato contenuto nell'ISEE in corso di validità. È onere e dovere dello studente segnalare all'ufficio DSU il nuovo ISEE ogni volta che si sia apportata una variazione dell'ISEE in corso di validità per qualsiasi motivo e di qualsiasi entità. Si rinvia agli Uffici INPS o al Caaf per ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Non si prenderanno in considerazione modifiche ISEE segnalate oltre il termine dei 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria (stesso termine dei reclami).

È sempre diritto di FM come ente erogatore di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

5.5. Studente autonomo

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del DM n. 1320/2021, lo studente è considerato autonomo quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

è residente, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione Unica, fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine ed in un'unità abitativa non di proprietà di un suo componente; disponga di redditi da lavoro dipendente o assimilato -non prestato alle dipendenze di familiari entro il terzo grado di parentela, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori ad euro 9.000,00.

Anche lo studente autonomo è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso nel Comune ove ha sede il corso frequentato.

6. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato in base alla fascia corrispondente all'ISEE UNIVERSITÀ del nucleo familiare e alla residenza dello studente.

Nel portale web di FM è pubblicata la [GUIDA ALL'ISEE](#), alla quale si rinvia per illustrazione della disciplina dell'ISEE secondo le norme di legge e amministrative.

6.1. Riparametrazione di borsa di studio già percepita (per gli studenti degli anni successivi al primo che hanno già ricevuto la borsa in anni precedenti)

Nel caso colui per il quale viene richiesta la borsa di studio sia stato già beneficiario di una borsa di studio e/o dei compensi percepiti dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite, ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del medesimo trattamento, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nel secondo anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Occorre dichiarare tra i redditi esenti da imposta (quadro FC4 del modello FC1 di ogni componente della DSU) anche la borsa di studio e/o i compensi per le collaborazioni studentesche retribuite percepiti nel secondo anno precedente la data di presentazione della DSU, per esempio, per l'isee 2026, nel 2024; occorre richiedere apposita certificazione all'ente per il diritto allo studio.

Ai soli fini della definizione della graduatoria, FM provvederà poi a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo della borsa di studio e/o dei compensi percepiti dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno in questione e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

A tale scopo, il richiedente ha l'onere di effettuare il calcolo e comunicarlo sulla domanda DSU annotando: "calcolo effettuato con la sottrazione di cui all'art. 6.0 del bando". FM effettuerà le dovute verifiche.

Qui di seguito si fornisce un esempio del suddetto calcolo:

Beneficio 2024 = 2.800,00 (dividendo); ISEE 2026 = 20.000,00; Scala equivalenza 2,04 (divisore); Beneficio 2024 riparametrato = 1.372,55; ISEE 2026 ricalcolato = 18.627,45; Differenza ISEE 2026 prima e dopo = 1.372,55

Particolare attenzione a questo articolo devono presentare gli studenti che - volendo ripresentare la domanda DSU - non rientrano nei parametri del requisito ISEE: con il ricalcolo della sottrazione e la riparametrazione, potrebbero rientrare.

6.2. Fasce di reddito

Fascia	Valore ISEE UNIVERSITÀ	
1° fascia	da € 0,00	a € 13.443,97
2° fascia	da € 13.443,98	a € 17.925,29
3° fascia	da € 17.925,30	a € 26.887,93

6.3. Luogo di residenza

Gli studenti, in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del nucleo familiare e la sede dei corsi, vengono distinti in tre gruppi. In caso di nucleo familiare scisso e con più residenze, per i tempi di percorrenza, vale la residenza del nucleo familiare dichiarato nella DSU/ISEE.

- a) studenti in sede: appartenenti a famiglie residenti nel comune sede del corso di studio o residenti nelle aree circostanti che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano all'abitazione alla sede del corso;
- b) studenti pendolari: appartenenti a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso frequentato dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti;
- c) studenti fuori sede: appartenenti a famiglie residenti in comuni dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, in tempo pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo, prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi all'interno dell'anno accademico. In carenza di tale condizione lo studente verrà considerato pendolare.

I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso il sito di Trenitalia, di Regione Lombardia <http://www.muoversi.regione.lombardia.it> e i siti delle Aziende di trasporto locale.

Si intende “a titolo oneroso” un contratto d'affitto regolarmente registrato (il contratto di locazione o l'accordo sul canone che sia nullo per omessa registrazione non potrà essere preso in considerazione), intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. **Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il 06 novembre 2026.**



Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fornendo esclusivamente copia dell'avvenuta registrazione del contratto per l'annualità successiva.

6.4. Ammontare delle borse

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

Studenti in sede	1 ^a fascia reddituale	€ 3.430,00
	2 ^a fascia reddituale	€ 2.991,00
	3 ^a fascia reddituale	€ 2.143,00
Studenti pendolari	1 ^a fascia reddituale	€ 4.820,00
	2 ^a fascia reddituale	€ 4.191,00
	3 ^a fascia reddituale	€ 3.299,00
Studenti fuori sede	1 ^a fascia reddituale	€ 8.248,00
	2 ^a fascia reddituale	€ 7.172,00
	3 ^a fascia reddituale	€ 5.857,00

6.5. Importi di Borsa di Studio per iscritti al primo fuori corso (ove previsto)

Tutti gli importi indicati al punto 6.3 si intendono dimezzati per gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004, che beneficiano della Borsa di Studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare con riferimento all'anno di prima immatricolazione assoluta.

6.6. Maggiorazioni della Borsa di Studio

In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del DM 1320/2021, agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più Corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di Studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa per l'intera durata dei Corsi.

Il predetto incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la Borsa con riferimento al Corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato l'incremento (si veda anche art. 4) **per l'integrazione delle maggiorazioni, si veda il capitolo successivo.**

Più in dettaglio, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

se lo studente perde i requisiti di merito nel Corso di riferimento della Borsa, perde la Borsa e ovviamente anche la sua maggiorazione del 20%; perde anche l'esonero dalla contribuzione su entrambi i corsi, perché l'esonero è collegato per entrambi i corsi alla borsa; mantiene la graduazione della contribuzione per fascia di ISEE; non può presentare una domanda ex novo di Borsa di studio per il corso che non era di riferimento, qualora abbia conseguito in esso i requisiti di merito perduti invece nel primo corso;

se lo studente perde i requisiti di merito soltanto nel corso non di riferimento della borsa, perde la maggiorazione del 20% ad esso collegata, perde l'esonero dalla contribuzione per il quel corso, perché l'esonero è collegato non soltanto alla borsa, ma anche ai requisiti per la maggiorazione del 20%; mantiene la graduazione per fascia di ISEE in quel corso; mantiene la borsa e l'esonero dalla contribuzione nel corso di riferimento della borsa. Effetti analoghi si producono in caso di rinuncia o non iscrizione a uno dei due corsi. Non essendo previsti presso Fondazione Milano corsi di studio in materie STEM (scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica) non si applica la maggiorazione di cui all'art. 3, comma 5 del citato D.M. 1320/2021.

6.7. Studenti idonei non beneficiari

Sono quegli studenti che, idonei in quanto in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e al merito, non ottengono la borsa di studio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie stanziata per coloro che li precedono in graduatoria. Gli studenti idonei non beneficiari godono dell'esenzione dal pagamento della quota d'iscrizione secondo le modalità indicate nel paragrafo 16.

7. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

7.1. Studenti con disabilità

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di persone con disabilità tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo del 40% dell'importo spettante, nel caso di studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del DM 1320/2021, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

7.2. Mobilità internazionale

In attuazione dell'articolo 3, comma 9, del DM 1320/21, gli studenti assegnatari di Borsa di Studio per l'a.a. 2025/2026 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.

Il contributo massimo è (nelle more della completa definizione dei LEP nazionali e nei limiti delle risorse dell'articolo 18 del DLgs 68/2012) di **€ 600,00** mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe strutture presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistico Musicale. Dall'importo dell'integrazione è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, oppure a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a **€ 100,00** (per i paesi europei) e fino a **€ 500,00** (per i paesi extraeuropei), solo dietro presentazione dei relativi giustificativi di viaggio.

Il pagamento di tale integrazione sarà effettuato al termine del periodo di mobilità, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato. Gli studenti iscritti ai corsi sperimentali attivati, ai sensi della L. n. 508/1999, dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistico Musicale (AFAM), hanno diritto per una sola volta per l'intero percorso formativo.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

Dovendo FM presentare la richiesta di fabbisogno in Regione Lombardia, la domanda

DSU non può subire ulteriori modifiche dopo la presentazione, con richieste di aumento dell'integrazione per mobilità.

7.3. Studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio

In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del DM n. 1320/2021, agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più Corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di Studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa di Studio per l'intera durata dei Corsi. Il richiamato incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la Borsa di Studio con riferimento al Corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato l'incremento. Tale maggiorazione viene pagata alla fine del ciclo di studi.

7.4. Laureati entro la durata legale del corso (premio di laurea)

In attuazione dell'articolo 2, comma 3, del DM 1320/2021, solo gli studenti che conseguono il diploma equipollente alla Laurea di 1° livello (triennio cinema e MDL) entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficiano di un'integrazione della Borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso. Occorre comunque presentare la domanda entro il 30 settembre 2026 su piattaforma, come indicato di seguito. L'assegnazione è subordinata alla disponibilità dei fondi. La graduatoria è predisposta sulla base del voto di laurea: in caso di parità di punteggio, la precedenza è data allo studente con ISEE più basso.



7.5. Correlazione erogazione integrazioni borse di studio alla disponibilità di risorse finanziarie

L'assegnazione delle borse di studio agli idonei avverrà prioritariamente, scorrendo l'ordine di graduatoria.

Solo in seguito Regione Lombardia assegnerà agli Enti Gestori per il Diritto allo Studio le integrazioni alla borsa di studio nei limiti delle disponibilità finanziarie secondo il seguente ordine di priorità:

1. integrazione studentesse STEM (art. 3 comma 5 D.M. 1320/2021);
2. integrazione studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio (art. 6 comma 3 D.M. 1320/2021);
3. integrazione premi di laurea (art. 2 comma 3 D.M. 1320/2021).

8. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le borse vengono assegnate secondo apposite graduatorie: una per studenti iscritti per la prima volta al primo anno e una per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Le borse assegnate nell'a.a. 2025/2026 non si rinnovano automaticamente per l'a.a. 2026/2027, ma sono oggetto del concorso aperto con il presente bando e concorrono con le altre domande regolarmente presentate.

8.1. Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso

Sono compresi gli studenti iscritti al primo anno di corso del biennio di II livello.

La graduatoria è formulata sulla base dell'ISEE del nucleo familiare rapportato al limite di **26.887,93** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$1 - \frac{\text{ISEE studente}}{26.887,93} \times 1000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

8.2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo

Sono compresi gli studenti iscritti al secondo anno del biennio di II livello, gli studenti del secondo e terzo anno del triennio e gli studenti fuori corso.



L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti **entro il 10 agosto 2026** e il punteggio determinato dalla votazione media ponderata degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute e 400 in base alla votazione media ponderata degli esami superati.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate entro il 10 agosto 2026 è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

$$(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi}) \times \frac{600}{(\text{Crediti massimi} - \text{Crediti minimi})}$$

Il punteggio relativo alla **votazione media ponderata** degli esami superati è calcolato con la formula:

$$(\text{Votazione media ponderata studente} - 18) \times \frac{400}{(30 - 18)}$$

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio a valere sui fondi appositamente stanziati dalla Regione.

Cos'è e come si calcola la media ponderata

La media ponderata è data dalla somma dei prodotti di ciascun numero per il rispettivo peso, fratto la somma dei pesi.

Nel caso degli esami universitari un esame ha un numero di crediti maggiore rispetto a un altro e quindi ha un "peso" superiore rispetto a quello con un numero di crediti minore.

Per il calcolo della media ponderata occorre:

- moltiplicare ogni singolo voto d'esame per il numero dei crediti corrispondenti;
- sommare tutti i risultati ottenuti dalle moltiplicazioni;
- dividere la cifra ottenuta per il totale dei crediti degli esami sostenuti.

Esempio di media ponderata:

$$\frac{(\text{votoA} \times \text{creditiA}) + (\text{votoB} \times \text{creditiB}) + (...)}{(\text{creditiA} + \text{creditiB} + \text{creditiC} + \text{creditiD})}$$

$$\frac{(21 \times 7) + (25 \times 10) + (26 \times 6) + (24 \times 5)}{(7 + 10 + 6 + 5)} = 24,04$$

9. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI



La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2026 - ore 13.00.

La domanda di ammissione dovrà essere compilata online attraverso l'apposito form, seguendo le istruzioni di seguito indicate.

Dopo l'iscrizione all'a.a. in corso, o all'ammissione all'a.a. in corso, il candidato dovrà entrare nella sua pagina personale studente e cliccare sul link "Presenta domanda DSU". Sarà necessario registrare una utenza con email (la stessa indicata nell'iscrizione) e password. Al termine della registrazione, accedendo all'applicazione, si potrà compilare e presentare la domanda.



Lo studente che invierà la domanda dichiarerà di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell'art. 76, d. P. R. n. 445/2000), e consapevole della conseguente decadenza dai benefici per i quali le dichiarazioni sono rilasciate (ai sensi dell'art. 75, d.P.R. n. 445/2000), in sostituzione di certificazioni ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.

Riferimenti dell'Ufficio per il Diritto allo Studio (da utilizzare per comunicazioni, per richiedere informazioni o per fissare un appuntamento):

Tel. 02 971 521

E-mail: dsu@scmmi.it

L'Ufficio DSU è chiuso dal 10 agosto al 21 agosto compresi.

Si ricorda che l'email ufficiale con cui l'ufficio DSU si metterà in contatto con il candidato e con gli idonei sarà la mail dsu@scmmi.it. Si invita quindi a controllare sia nella casella di posta in arrivo, sia nella casella spam, l'invio di mail da questo account, e provvedere a rispondere nei tempi richiesti.

Si ricorda che Fondazione Milano acquisirà i dati ISEE - nonché la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (che dovrà essere sottoscritta entro la data di presentazione della domanda di borsa di studio) - direttamente dalla banca dati dell'INPS.

Gli studenti sono comunque tenuti ad autocertificare la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica nella domanda di borsa di studio.

Qualsiasi anomalia nella compilazione delle domande e nei documenti inviati sarà segnalata con comunicazione tramite indirizzo di posta elettronica che l'interessato avrà comunicato nel modulo di richiesta.

Gli studenti che partecipano ad un programma di mobilità internazionale, o che ritengano di potersi laureare entro la durata del corso legale di studio e quindi vogliono chiedere la

Maggiorazione Premio di Laurea nell'a.a. 2026/2027, presentano domanda per l'integrazione della borsa di studio contestualmente alla domanda di borsa di studio e quindi entro il 30 settembre 2026.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Gli studenti sono tenuti a comunicare alla struttura competente per il Diritto allo studio, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

Gli studenti stranieri devono inoltre allegare alla domanda la documentazione relativa alla composizione del nucleo familiare di appartenenza, alla situazione economica del nucleo familiare nonché i certificati relativi ai titoli di studio posseduti (vedi art. 5.8).



ATTENZIONE: nella domanda si dovrà obbligatoriamente dichiarare gli eventuali eventi che possano comportare l'irregolarità accademica, quali precedenti iscrizioni universitarie, rinuncia/decadenza studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ripetizione di anno di corso.

10. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RECLAMI

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati **entro il 31 ottobre 2026** tramite e-mail e affissione alla bacheca studenti del dipartimento e online sul sito di Fondazione Milano (fondazionemilano.eu).

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate, con atto scritto, all'ufficio DSU, **entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione** delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente. L'esito delle istanze di revisione sarà reso noto mediante comunicazione tramite posta elettronica e online.

Completata la procedura relativa ai reclami sarà esposta la **graduatoria definitiva** con l'indicazione del numero di studenti BENEFICIARI e IDONEI NON BENEFICIARI.

Nel caso di assegnazione di ulteriori fondi da parte di Regione Lombardia, sarà possibile coprire ulteriormente la graduatorie e gli studenti idonei potranno diventare beneficiari.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

11. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 2 comma 4-ter lett. c) del D.L. 13/08/2011, N. 138 (conv. in L.13/08/2011 n. 138), le P.A. hanno l'obbligo di procedere al pagamento delle somme uguali o superiori a € 1.000,00 mediante strumenti di pagamento elettronici bancari o postali. Agli studenti idonei verrà pertanto chiesto via email di indicare obbligatoriamente le coordinate (IBAN) di un conto corrente a loro intestato o cointestato su cui verranno accreditati gli importi eventualmente spettanti. A richiesta dello studente, potranno essere presi in considerazione altri strumenti elettronici di pagamento ammessi dalla legge (carte elettroniche prepagate, etc.).

Eventuali costi bancari sostenuti da Fondazione Milano e legati a errata indicazione delle coordinate IBAN comunicate verranno addebitati allo studente.

Le borse di studio saranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando e compatibilmente con le regolari rimesse dei fondi da parte della Regione Lombardia e del MUR.

Rateizzazione della Borsa di Studio

In applicazione delle disposizioni della Circolare del Ministero dell'Università e Ricerca n. 13676/2022, il termine per l'erogazione della prima rata della Borsa di Studio - di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del DM 1320/2021¹ - deve ritenersi non perentorio per i Soggetti gestori del DSU. Conseguentemente, qualora il predetto termine sia incompatibile con la formulazione delle graduatorie definitive oppure con le tempistiche dei processi relativi all'assegnazione delle risorse del Fondo Integrativo Statale (FIS), il pagamento della prima rata è disposto dai medesimi Enti entro il termine del 31 dicembre, in attuazione dell'articolo 4, comma 13, del DPCM 9 aprile 2001.

Le borse sono erogate quindi in due rate secondo le modalità riportate qui di seguito.

11.1. Per gli studenti iscritti al primo anno

Sono compresi gli studenti iscritti al primo anno di corso del biennio di II livello.

- La prima rata della borsa di studio (pari al 50% dell'importo monetario complessivo) sarà erogata ai vincitori del concorso entro il 31 dicembre 2026.
- La seconda rata della borsa di studio è corrisposta successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito.

La prima rata della borsa sarà mantenuta se lo studente avrà conseguito entro il 30 novembre 2026 i 40 crediti sopra specificati, pena la revoca della borsa di studio. In caso di revoca, le somme rimosse a titolo di borsa e di benefici fruiti, devono essere restituite. La restituzione, previo accordo con Scuole Civiche di Milano - FdP, può avvenire anche su base rateale.

Agli studenti in situazioni di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

11.2. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo

Sono compresi gli studenti iscritti al secondo anno del biennio di II livello, gli studenti del secondo e terzo anno del triennio di I livello e i fuori corso.

- La prima rata della borsa di studio sarà erogata ai vincitori del concorso entro il 31 dicembre 2026.
- Il saldo sarà erogato non appena Scuole Civiche di Milano riceverà il secondo anticipo delle borse da Regione Lombardia.

11.3. Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale

Il pagamento dell'integrazione e il rimborso delle spese di viaggio saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio (sino alla concorrenza prevista dal bando), previa verifica, presso le strutture competenti in materia di scambi internazionali di Fondazione Milano, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità e **dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa** relative alle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute.

11.4. Integrazione Premio di laurea

Il pagamento dell'integrazione premio di laurea sarà concesso sino alla concorrenza prevista dal bando previa verifica dell'effettivo conseguimento del titolo entro la durata legale del corso di studi e dell'erogazione del beneficio nell'a.a. precedente. Per richiedere il premio di laurea è necessario presentare domanda, compilando l'apposito campo presente nel formulario, entro il 30 settembre 2026.

11.5. Maggiorazione contemporanea iscrizione

La maggiorazione di cui all'art. 7.4 è erogata alla fine del ciclo di studi, fatte le dovute verifiche.



SI RICORDA CHE le integrazioni alla borsa di studio di cui agli art. 3 c. 5 (integrazione studentesse STEM), 6 c. 3 (integrazione studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio) e 2 c. 3 (integrazione premi di laurea) del D.M. 1320/2021 saranno erogate nei limiti delle disponibilità finanziarie a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito degli studenti idonei alla borsa di studio, secondo il seguente ordine di priorità di Regione Lombardia:

1. integrazione studentesse STEM (art. 3 comma 5 D.M. 1320/2021);
2. integrazione studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio (art. 6 comma 3 D.M. 1320/2021);
3. integrazione premi di laurea (art. 2 comma 3 D.M. 1320/2021).

12. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA

La Borsa di Studio **non è cumulabile** con analoghe forme di aiuto economico erogato dalla Fondazione Scuole Civiche di Milano o da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall'Università o AFAM O SSML, comprese le cosiddette Collaborazioni Studentesche, ai sensi del D.Lgs. 29/03/2012 n. 68, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti; in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

La borsa di studio è invece **compatibile** con i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

Il diritto alla borsa di studio **decade** totalmente qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti di Fondazione Scuole Civiche di Milano;
2. non presenti, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC, l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.
3. non fornisca, nei tempi indicati dall'ufficio per il Diritto allo studio, i dati necessari all'ente per effettuare i versamenti dei benefici vinti.
4. lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altra università o AFAM O SSML durante l'a.a. 2026/2027.
5. lo studente risulti iscritto come ripetente per l'a.a. 2026/2027, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Lo studente iscritto al primo anno perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di Studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto nel periodo compreso tra l'11 agosto e il 30 novembre 2027.

Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio di Borsa di Studio, dovrà corrispondere a Fondazione Milano le somme percepite, comprese le eventuali integrazioni.

13. TRASFERIMENTI

Nel caso di trasferimento ad altra Università/Istituto Equipollente o SSML, Conservatorio o AFAM, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata al Dipartimento, verrà dallo stesso trasmessa all'Ente/Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate rimosse).

Lo studente che si sia trasferito da altra Università/ Istituto Equipollente o SSML, Conservatorio o AFAM al Dipartimento dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda purché pervenuta al Dipartimento entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento al Dipartimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

14. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.Lgs. 29/3/2012 n. 68 Art. 10 e D.P.R. 28-12-2000 n. 445 Art. 71)

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, Scuole Civiche di Milano - Fondazione di Partecipazione si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dal D.Lgs. 29-3-2012 n. 68 Art. 10, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, art. 71, DPCM 159/2013 Art. 11 comma 5; D.Lgs. 109/1998 ISEE Art. 4 comma 7; anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

Con la presentazione della domanda dei benefici lo studente si impegna a fornire la documentazione e le informazioni eventualmente richieste dalla Scuola per la verifica sostanziale della veridicità delle autocertificazioni, pena la inammissibilità o decadenza. La Fondazione Scuole Civiche di Milano, o altro Ente incaricato per tale scopo ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D. Lgs. 109/1998, con il quale sia stata stipulata una convenzione, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso.



PRESTARE ATTENZIONE:

In caso di dichiarazioni non veritiere, ricorrendone i presupposti in base alle leggi, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- D.P.R. 445/2000 artt. n. 75 e n. 76: Decadenza dai benefici richiesti e conseguenti restituzioni e pagamenti.
- D.Lgs. 29/03/2012 n. 68 Art. 10 comma 3: Decadenza dai benefici richiesti e conseguenti restituzioni e pagamenti + eventuale sanzione amministrativa d'importo triplo rispetto alla somma indebitamente percepita + perdita del diritto ad altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
- D.L. 31/05/2010, n. 78 Art. 38 comma 3: Decadenza dai benefici richiesti + eventuale sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito.

Nel portale della Scuola sarà pubblicato la Nota Informativa Sanzioni, al quale si rinvia per maggiori dettagli.

15. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Regolamento UE del Parlamento europeo e del consiglio 2016/679 del 27/04/2016)

I dati personali raccolti con la dichiarazione sostitutiva saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione al presente bando e nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento 679/2016 UE e D.Lgs. 196/2003, come da informativa completa disponibile nel sito fondazionemilano.eu.

I dati personali:

- devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
- sono raccolti da Fondazione Scuole Civiche di Milano ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge;
- possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti.

Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento Fondazione Scuole Civiche di Milano per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 legge 196/2003). Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 15 novembre.

16. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI e AFAM e SSML ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001

Gli studenti beneficiari di borsa di studio e coloro che risultano idonei non beneficiari per carenza di fondi nella graduatoria definitiva, beneficiano dell'esonero dal pagamento della quota d'iscrizione secondo le modalità sotto indicate.

16.1. Per gli iscritti al primo anno

Sono compresi gli studenti iscritti al primo anno di corso del biennio di II livello.



L'esonero totale dalla quota di iscrizione è condizionato al conseguimento di un livello minimo di merito di **40 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2027**, sia per i beneficiari di borsa di studio che per gli idonei non beneficiari.

Agli studenti idonei non beneficiari verrà rimborsata la Tassa Regionale per il diritto allo studio in presenza del merito scolastico previsto per l'esonero totale dalla tassa di iscrizione. La Tassa Regionale verrà detratta dall'eventuale borsa di studio erogata tramite stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia.

Tutti gli studenti del primo anno che presentano domanda di borsa di studio sono tenuti comunque al pagamento della 1° rata e della 2° rata della quota d'iscrizione, secondo le tempistiche indicate dal dipartimento, che verrà rimborsata dopo il conseguimento del livello di merito richiesto.

16.2. Per gli iscritti ad anni successivi al primo

Sono compresi gli studenti iscritti al secondo anno del biennio di II livello.

Gli studenti degli anni successivi al primo, beneficiari di borsa di studio e idonei non beneficiari, sono esonerati totalmente dal pagamento della quota di iscrizione. Tutti gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che presentano domanda di borsa di studio sono tenuti comunque al versamento della 1° rata che verrà rimborsata entro il 30 settembre 2027.

Gli studenti che beneficeranno di borsa di studio nonché gli studenti risultati idonei non beneficiari (a questi ultimi viene rimborsata anche la Tassa Regionale per il diritto allo studio che per i borsisti è compresa nell'importo della borsa di studio) saranno esonerati dal pagamento della 2° rata.

17. RISORSE FINANZIARIE

Nelle more della completa definizione dei LEP nazionali, le risorse per il finanziamento delle Borse di Studio DSU per l'anno accademico 2026/2027 sono quelle previste dall'articolo 18 del DLgs 68/2012 (Fondo Integrativo Statale - FIS), che saranno ripartiti ed assegnati a Regione Lombardia con apposito provvedimento del Ministero dell'Università e della Ricerca, gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio e risorse proprie della Regione. Le risorse per il finanziamento dell'esonero dalle tasse e contributi universitari per l'anno accademico 2026/2027 sono esclusivamente di Fondazione Milano.

La Direzione Generale
Dott.ssa Sara Abrami


Firmato Digitalmente